

## Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 11-8382/2010

**OGGETTO: Progetto:** "Impianto di deposito e recupero conglomerato bituminoso stradale fresato"

**Proponente:** SI.CO.GEN. s.r.l. – Società Italiana Costruzioni Generali

**Comune:** Beinasco

Procedura di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.

**Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale**

### Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

#### Premesso che:

- in data 29/10/2009 la società SI.CO.GEN. s.r.l. - Società Italiana Costruzioni Generali (di seguito denominata SI.CO.GEN.) con sede legale in Torino Strada della Cebrosa n. 86, Partita IVA e C.F. 05215840017, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Impianto di deposito e recupero conglomerato bituminoso stradale fresato*", in quanto il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 26/11/2009 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 15/12/2009 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, C.so Inghilterra n. 7/9, Torino, convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art.9 L. 24 novembre 2000 n. 340;

**Rilevato che:**

- la SI.CO.GEN., società controllata da ATIVA SpA, è incaricata dalla ATIVA stessa per la manutenzione e il rifacimento del manto stradale delle tangenziali nord e sud di Torino e dell'Autostrada Torino-Pinerolo; una parte della attività svolta dalla SI.CO.GEN. consiste nella asportazione a freddo della pavimentazione bituminosa e del rifacimento dello stesso;
- il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la messa in riserva (R13) ed il recupero (R5) del conglomerato bituminoso proveniente dalle attività di manutenzione del manto stradale operate dalla stessa azienda;
- i materiali che si intendono trattare sono rifiuti speciali non pericolosi individuati dal DM 05/02/2008 e s.m.i.:
  - codici CER individuati al punto 7.6 "*Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo*"
- è previsto un volume massimo di stoccaggio in cumulo di circa 9.000 mc;
- l'area oggetto dell'intervento con una superficie di circa 10.000 mq, attualmente utilizzata ai fini delle attività ausiliarie per la gestione della autostrada e della tangenziale, si trova in frazione Fornaci di Beinasco all'interno dello svincolo della Tangenziale Sud per Pinerolo; all'area si ha accesso da una strada asfaltata a cui è possibile accedere provenendo o recandosi al deposito del Drosso;
- per i materiali stoccati (operazione R13) sono previsti:
  - la cessione a terzi per la produzione di conglomerato bituminoso "vergine";
  - operazioni di recupero (R5) mediante la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali;
  - operazioni di recupero (R5) mediante produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine)
- per tale ultima operazione occasionalmente è previsto l'utilizzo di un impianto mobile di frantumazione e vagliatura;
- poiché le attività di manutenzione stradale sono concentrate nel periodo estivo, in particolare a cavallo di ferragosto, è stato dichiarato che il deposito e le operazioni di recupero saranno limitate nel tempo; è stato stimato un periodo di 25/30 giorni l'anno di attività;

**Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti pareri da parte dei seguenti soggetti:

- nota del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Torino;

**1. dal punto di vista della pianificazione territoriale:***Vincoli e fasce di rispetto*

- l'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincoli ambientali;

*Pianificazione Comunale*

- secondo lo strumento urbanistico del Comune di Beinasco l'area oggetto dell'intervento è classificata come "*sedime stradale e relativi vincoli*";

## 2. dal punto di vista **progettuale e tecnico**:

- l'impianto va considerato quale insieme delle aree di stoccaggio dei rifiuti, dell'impianto di recupero, delle aree di stoccaggio dei rifiuti lavorati ed in attesa dell'esecuzione del test di cessione (da prevedere almeno una volta l'anno) e delle aree di interconnessione fra di esse;
- di tali aree deve essere specificata l'estensione;
- occorrono maggiori dettagli sui macchinari utilizzati ed occorre dimostrare che siano idonei al fine dell'ottenimento di materia prima seconda secondo la normativa specifica, e non solo per una mera riduzione volumetrica;
- occorre definire con dettaglio la collocazione dei cumuli di tutti i materiali in ingresso dei materiali e delle mps in uscita ed i rispettivi volumi, altezze e le superfici occupate, evitando la commistione fra rifiuto lavorato e ancora da trattare;
- dovranno pertanto essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito con evidenza della modellistica adottata (solido geometrico scelto, consono angolo di attrito interno) considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto, come sopra definita, nonché:
  - ✓ l'ingombro dei macchinari per il trattamento;
  - ✓ l'estensione delle aree destinate al transito;
  - ✓ l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati in funzione della frequenza di esecuzione del test di cessione;

## 3. dal punto di vista **ambientale**:

### *Acque meteoriche*

- l'area oggetto dell'intervento è attualmente già dotata di pavimentazione idonea; è prevista la realizzazione di cordolatura e della canalizzazione che permetterà lo scolo, per gravità, delle acque meteoriche nella prevista vasca di trattamento; da quest'ultima è prevista l'immissione nella rete di raccolta ed evacuazione autostradale gestita da ATIVA;
- quanto proposto si ritiene coerente al Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;
- si evidenzia però che l'immissione delle acque raccolte nel canale di raccolta gestito da ATIVA avviene in una canalizzazione privata; ne consegue che la Provincia di Torino, competente ad autorizzare l'immissione di acque meteoriche in recettori diversi da canalizzazioni private, dovrebbe approvare le modalità di gestione dell'area specifica e l'immissione della canalizzazione utilizzata per l'allontanamento di tutte le acque meteoriche di ATIVA e quindi anche della piattaforma stradale;
- ne consegue che l'istanza, nel caso, dovrebbe essere presentata da ATIVA che diventerebbe a tutti gli effetti il soggetto responsabile della realizzazione e gestione dell'impianto di regimazione delle acque meteoriche così come descritto nel piano;
- un'alternativa potrebbe essere l'individuare un altro recettore oppure l'immissione nei primi strati del sottosuolo mediante pozzetti disperdenti o trincee drenanti opportunamente dimensionati;

### *Clima acustico*

- sulla base delle indagini previsionali condotte dal proponente non sono emerse problematiche rilevanti in merito all'impatto acustico dell'attività in oggetto.
- tuttavia, al fine di minimizzare il più possibile l'impatto acustico indotto, si suggerisce di predisporre i cumuli di inerti in lavorazione in modo tale da mitigare ulteriormente le emissioni sonore generate dal frantumatore in direzione dei ricettori più esposti;

- relativamente al programma dei rilevamenti di verifica, non essendo ancora disponibile in questa fase un livello di dettaglio impiantistico che consenta di definire le caratteristiche acustiche dei macchinari utilizzati, si richiede di eseguire un monitoraggio acustico di verifica una volta raggiunte le condizioni di esercizio dell'attività, in modo da accertare l'attendibilità delle previsioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità residue, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

#### 4. dal punto di vista **amministrativo**

- ai fini dell'esercizio dell'attività è indispensabile che venga approvato il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R; in tal senso tenere conto di quanto in precedenza evidenziato;
- ai sensi dell'art. 5 del "*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)*", sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili per lo svolgimento di attività;
- è indispensabile che venga fornita da parte del Comune dichiarazione di compatibilità urbanistica dell'impianto con lo strumento urbanistico vigente;
- nel contratto n. 26580 del 01/06/2009, con il quale l'ATIVA concede in comodato d'uso a SICO.GEN l'area oggetto dell'intervento, a pagina 3 si legge: "*...detta area, dotata di cancello, dovrà essere utilizzata esclusivamente per lo stoccaggio del fresato e di altri residui di pavimentazione.....E' fatto espresso divieto del cambio di destinazione d'uso.....*"; si riterrebbe più idoneo che nel contratto venisse riportata l'esatta dicitura "*operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5)*" o che ATIVA si espresse in tal senso;
- dovrà essere presentata una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., aggiornata negli elaborati secondo quanto emerso in conferenza e dettagliato nel presente atto, dopo aver realizzato le opere previste in progetto, dalla quale decorreranno i 90 gg. previsti per la conclusione del procedimento;

#### **Ritenuto che:**

- la gestione dell'impianto secondo quanto stabilito dalle norme tecniche per la gestione dei rifiuti e per la gestione delle acque meteoriche non comporterà un impatto aggiuntivo rilevante rispetto alla situazione attuale dell'area;
- le operazioni sono limitate esclusivamente ad alcuni periodi dell'anno;
- sono necessarie comunque alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

#### **Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:**

*"Comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ex art. 216 c. 1 del D.Lgs 152/06";*

- specificare l'estensione delle superfici utilizzate (delle aree di stoccaggio dei rifiuti, degli impianti di recupero, delle aree di stoccaggio dei rifiuti lavorati ed in attesa dell'esecuzione

- del test di cessione) delle aree di stoccaggio m.p.s. e delle aree di interconnessione fra di esse;
- occorre definire con dettaglio la collocazione dei cumuli di tutti i materiali in ingresso (aggregati naturali e rifiuti), dei materiali e delle mps in uscita ed i rispettivi volumi, altezze e le superfici occupate, evitando la commistione fra rifiuto lavorato e ancora da trattare;
  - dovranno pertanto essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito con evidenza della modellistica adottata (solido geometrico scelto, consono angolo di attrito interno) considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto nonchè:
    - ✓ l'ingombro dei macchinari per il trattamento,
    - ✓ l'estensione delle aree destinate al transito,
    - ✓ l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati in funzione della frequenza di esecuzione del test di cessione;
  - definire i macchinari che verranno utilizzati per il trattamento dei rifiuti e la produzione di materia prima seconda dimostrando che il prodotto ottenuto sia conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento;

#### **Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera**

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- l'altezza dei cumuli non potrà in nessun caso essere superiore a quanto dichiarato nella relazione tecnica corredata all'istanza presentata;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto deve avere durata inferiore all'anno;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

#### **Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio**

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

#### **Adempimenti**

- All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
- Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione.

**Visti:**

- le risultanze dell'istruttoria condotta;
- la L.R. 40/98 e smi “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 ed smi “*Norme in materia ambientale*”;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*Impianto di deposito e recupero conglomerato bituminoso stradale fresato*” presentato dalla Società Serra SI.CO.GEN. s.r.l. - Società Italiana Costruzioni Generali con sede legale in Torino Strada della Cebrosa n. 86, Partita IVA e C.F. 05215840017, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

SC

Data: 23/02/2010

Il Dirigente del Servizio  
*dott.ssa Paola Molina*